



TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione IV Civile – esecuzioni

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Nella procedura N. 360/ 2017 R.G. Esecuzioni

esaminati gli atti e letta, in particolare, l'istanza di sospensione dell'ordinanza impugnata formulata unitamente al ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c depositato nell'interesse di Banca di credito cooperativo Don Stella di Resuttano ; ritenuto che in ordine alla chiesta sospensione deve decidere il giudice dell'esecuzione nella fase prodromica al giudizio di opposizione

osserva

Con ricorso depositato il 24.01.2017, la Banca di credito cooperativo Don Stella di Resuttano proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c avverso l'ordinanza di assegnazione del 3.01.2017 con la quale il Giudice dell'esecuzione ha disposto l'assegnazione della somma di € 32.127,77.

A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto il tenore negativo della dichiarazione di terzo per essere stato il saldo del conto corrente sempre negativo.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito il creditore opposto adducendo l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.

Ciò posto, l'opposizione appare fondata.

Come affermato dalla S.C. anche di recente "Il rapporto di conto corrente bancario dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, che il terzo creditore non può scindere per beneficiare delle sole poste attive del proprio debitore, trascurando, invece, quelle negative. Il creditore può pignorare il solo eventuale saldo positivo ma non i singoli versamenti; e ciò perché il pignoramento non risolve il contratto di conto corrente. Il carattere negativo costante del saldo del conto corrente esclude l'applicabilità della norma di cui all'art. 543 c.p.c. sempre che alla data della notificazione del pignoramento il conto corrente presenti un saldo debitore (Cass. 30.3.2015 n. 6393 Cass. 25.2.1999 n. 1638).

Nel caso di specie, come dedotto dall'opponente, il conto corrente oggetto del pignoramento ha presentato un saldo negativo che, stando alla dichiarazione del terzo pignorato Banca di credito cooperativo Don Stella Resuttano, si è mantenuto tale per tutta la durata della procedura esecutiva in quanto era negativo per € 258.052,79 alla data del 26.09.2016 ed era negativo anche in seguito alla data del 20.01.2017 per € 263.186,70.

Pertanto, stando all'interpretazione della giurisprudenza della S.C, nel caso di specie manca un saldo positivo che sia suscettibile di assegnazione per garantire la soddisfazione della pretesa creditoria azionata dal creditore procedente.



Per le ragioni esposte, va accolta la domanda di sospensione dell'ordinanza di assegnazione impugnata.

Le spese si compensano in ragione della particolarità della questione.

PQM

Sospende l'ordinanza di assegnazione impugnata;

assegna termine perentorio fino al 6.6.2017 per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art 163 *bis* c.p.c o altri se previsti, ridotti alle metà;

compensa tra le parti le spese del procedimento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 19/03/2017

Il Giudice dell'esecuzione

Alida Marinuzzi

